

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:
Dott. Domenico Provenzano Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice

Riunito in Camera di Consiglio in data 19/01/2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 80-1/ DELL'ANNO 2023,
CON DOMANDA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

PROMOSSA DA
ROSA MINEO
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.

OSSERVA

Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata da MINEO ROSA, depositata in data 16/11/2023;

visto che con il suindicato ricorso parte debitrice ha rappresentato la propria situazione di sovraindebitamento e domandano a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO.

ritenuto non necessario convocare la parte debitrice istante;

ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

considerato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore stesso, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata la cui domanda sia stata presentata dalla stessa parte sovraindebitata, non essendo individuabili specifici contraddittori;

COMPETENZA TERRITORIALE.

rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario;

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

SOCIO ACCOMANDANTE.

IMPRENDITORE CANCELLATO DA OLTRE UN ANNO DAL REGISTRO IMPRESE.

DEBITI PROMISCU.

ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;

considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato, difatti, che MINEO ROSA è, attualmente lavoratrice dipendente, persona fisica, nonché socia accomandante di Due Assi s.a.s. di Della Tommasina Ivano;

rilevato, poi, che la MINEO ha svolto attività di impresa, come libera imprenditrice, fino al 05/11/2019, data di cancellazione dell'impresa individuale (cfr. visura camerale MINEO ROSA imprenditore individuale – doc. 29 ricorrente);

rilevato che l'ammontare delle passività indicate nel ricorso, come meglio dettagliate nella successiva integrazione, derivano sia dalla pregressa attività di impresa, sia da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta": si è dunque in presenza di debiti promiscui, interamente gravanti sulla debitrice, in quanto contratti in data antecedente al matrimonio, in regime di separazione dei beni, con l'attuale marito (matrimonio contratto in data 02/07/2022 – doc. 32 ricorrente);

considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

considerato, difatti, che decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa individuale non è più possibile l'apertura della liquidazione giudiziale, e nemmeno può l'ex imprenditore accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che presuppongono l'operatività dell'azienda;

richiamato, altresì, il comma 4 dell'art. 33 CCII in base al quale "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile";

ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;

PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA.

DEBITI PROMISCUI.

osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII;

osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;

considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:

- l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 33.080,99, di cui € 25.003,26 come debiti della precedente attività di impresa svolta;
- il nucleo familiare è formato dalla debitrice ricorrente, dal marito [redacted] e da due figli ([redacted], nato il 26/07/2010, da una precedente relazione con [redacted], e [redacted], nato il 01/11/2020) (cfr. certificato stato famiglia – doc. 3 ricorrente);
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 2.341,00 (cfr. pag. 5 integrazione relazione particolareggiata OCC depositata 29/12/2023), di cui spese dal n. 1 al n. 5, per un totale di € 1.775,00, da sostenere congiuntamente con il marito;
- lo stipendio medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento (in parte) della famiglia sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta ad € 1.402,00 circa (cfr. pag. 4 relazione particolareggiata OCC);
- il nucleo familiare percepisce anche la somma di € 306,00, a titolo di assegno unico per i due figli minori (cfr. certificazione assegno unico – doc. 31 ricorrente);
- il marito [redacted] (che non è soggetto debitore, ma che concorre al mantenimento del nucleo familiare, con esclusione del minore [redacted] a) percepisce uno stipendio annuo lordo di € 37.489,00 (cfr. CU 2023 [redacted] – doc. 4 ricorrente) (a fronte di uno stipendio annuo lordo di € 19.354,04 della ricorrente (cfr. CU 2023 MINEO – doc. 9 ricorrente));
- la ricorrente non è titolare di alcun diritto reale su bene immobile;
- il nucleo familiare vive in una casa detenuta in locazione, con un canone mensile da corrispondere di € 800,00 (cfr. contratto di locazione – doc. 10 ricorrente);
- è titolare di un solo bene mobile registrato, in comproprietà al 50%, essendo intestato alla parte ricorrente ed a [redacted], quale un'auto Fiat, immatricolata nel 2007, acquistata nel 2008, per la somma di € 8.800,00 (cfr. ispezione PRA – doc. 11 ricorrente);
- è titolare di un conto corrente bancario con saldo positivo di € 281,74;
- è titolare di una quota nominale di € 700,00 su € 14.000,00 come socia accomandante di Due Assi s.a.s. di Della Tommasina Ivano (essendo irrilevante la dedotta inattività di fatto, non risultando cancellata dal registro delle Imprese – cfr. visura camerale – doc. 14 ricorrente);



SENTENZA APERTURALIQUIDAZIONE CONTROLLATAEX ART. 270 CCII

ritenuto che sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione OCC);

ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo prossimo ad € 33.080,00);

RICORSO: REQUISITI E DOCUMENTI.**COMPLETEZZA.**

considerato che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 CCII, laddove al comma 1, dispone che i sovraindebitati (debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e laddove al comma 2 dispone che "Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili" e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII;

considerata quindi l'applicabilità dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al **ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa da oltre un anno** (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che, nel caso di specie, tali documenti, anche all'esito dell'integrazione documentale richiesta, risultano essere stati allegati;

RELAZIONE DEL GESTORE OCC.

ricordato che il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che, nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice;

PRECEDENTI DOMANDE.

dato atto che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OCC);

ATTI IN FRODE.

dato atto che non risultano commessi atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito del presente ricorso (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OCC);

CONCLUSIONI.

precisato che, alla luce della disamina dei documenti in atti, di poter affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che è provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, comma 1 lett. c), 268, 269 e 270 CCII;

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII;

considerato che la documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che costui non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; ritenuta, quindi, la completezza della domanda di liquidazione;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

ricordato che la liquidazione controllata **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore;**

ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una **dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale;**

ritenuto, pertanto, che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;

INOPPONIBILITÀ DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI EX ART. 533 C.P.C..

considerato, quindi, che alla preesistente ordinanza di assegnazione dei crediti ex art. 533 c.p.c. pronunciata dal giudice dell'esecuzione in data 19/12/2023 non potrà essere data esecuzione successivamente alla dichiarata apertura della procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore (Trib. Terni, 17 luglio 2023);



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

considerata la eventuale inefficacia dei pagamenti, in forza del principio vigente in tema di liquidazione giudiziale (e prima di procedura fallimentare), anch'essa fondata sullo spossessamento dei beni e sulla *par condicio creditorum* (Sez. 3 - , Sentenza n. 10820 del 05/06/2020);

richiamati gli artt. 268, 270, 271 CCII;

visto il richiamo espresso, nell'art. 170, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII;

considerato, infatti, che nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima;

ritenuto, dunque, che le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (Trib. Bologna, 12 agosto 2021);

QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

ritenuto, ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;

considerato che il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile;

richiamato, altresì, l'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore appare avere codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

considerato che, applicando i predetti parametri al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad € 503,27 per il 2023, per 13 mensilità aumentato della metà e moltiplicato per 2,66 (parametro corrispondente ad nucleo familiare di 4 componenti, con figli minori), restituisce l'importo di € 26.104,61 ($=503,27*13*1,5*2,66$), che corrisponde ad una somma mensile di € 2.175,38 (come da conteggio svolto dall'OCC);

premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;

ricordato che l'assegno unico percepito in quanto riconducibile alla categoria degli assegni familiari non può essere pignorato, né quindi essere incluso nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata, essendo annoverabile tra le esclusioni elencate al comma 4 dell'art. 268 CCII;

considerato, *nella fattispecie in esame*, che, una volta esclusa la persistente operatività dell'ordinanza ex art. 533 c.p.c., deve tenersi conto della composizione del nucleo familiare (marito con stipendio pari al doppio della moglie ricorrente, figlio minore della coppia e altro figlio minore a carico della ricorrente e



SENTENZA APERTURALIQUIDAZIONE CONTROLLATAEX ART. 270 CCII

del di lui padre _____), nonché devono essere valutate le spese di mantenimento del nucleo familiare pari ad € 2.341,00 esposte e giustificate dalla parte ricorrente (e verificate come congrue dal gestore), di cui € 1.622,00 (€ 1.775,00 meno € 153,00 derivante dall'assegno unico per il minore della coppia) da sostenere unitamente al marito, in proporzione ai rispettivi redditi secondo il dettato dell'art. 144 c.c., per un ammontare quindi di € 552,00, oltre € 413,00, per la parte relativa all'altro figlio minore meno € 153,00 derivante dall'altro assegno unico per il minore _____), per un importo a carico della ricorrente quindi pari ad € 965,00;

considerato difatti che la parte percepisce anche l'assegno unico per i due figli minori per complessivi € 306,00;

ritenuto, dunque, di poter quantificare la quota di stipendio mensile necessaria per il suo mantenimento, quello del minore _____ e del restante nucleo familiare, destinata a utenze e altre spese individuate (alimentari, sanitarie, etc.), e quindi *esclusa dalla liquidazione*, del ricorrente può essere determinata nella somma arrotondata per eccesso di € 970,00, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;

chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;

ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della presente procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare al datore di lavoro di versare la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al predetto datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente, sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati);

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI.

richiamato il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il quale prevede che il Tribunale, in presenza di "gravi e specifiche ragioni" possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ritenuto come non possa escludersi dalla liquidazione alcun bene mobile registrato, appartenente alla parte debitrice esecutata, in quanto non rientrante tra le eccezioni contemplate dal comma 4 del predetto art. 268 CCII;

ritenuto che tali beni da considerarsi tutti sotto l'amministrazione del Liquidatore;

ritenuto, *tuttavia*, che la parte debitrice possa essere autorizzata a continuare ad utilizzare il bene mobile registrato, quale autovettura targata _____ / Tipo LANCIA Y FIAT, acquistata nel 2008 per la somma di € 8.800,00, *in comproprietà* con la di lei madre, in quanto necessaria per gli spostamenti lavorative familiari (avendo due figli minori), e considerato che, in caso contrario, la stessa parte debitrice dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella propria disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori;

LIQUIDATORE. NOMINA.

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore;

ritenuto che tale norma debba essere coordinata con l'art. 356 CCII, in considerazione del carattere generale della previsione ivi contenuta (Trib. Torino 11/05/2023; Trib. Milano 16/06/2023; Trib. Bologna 19/10/2023; Trib. Salerno, Sez. III civile e concorsuale, 10 luglio 2023);

ritenuto, dunque, che la complessiva disciplina impone così che la nomina debba ricadere all'interno degli iscritti congiuntamente all'elenco dei gestori della crisi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24/09/2014 n. 202 e all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza;

osservato, come nel caso di specie, possa essere confermato il solo gestore DOTT.SSA MARIA GEMMA CECCARELLI;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MASSA,

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI,

in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 80-1//2023 r.g.p.u., così provvede:

Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,

- 1. DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **MINEO ROSA** (C.F.: MNIRSO82M56G273V),
- 2. NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
- 3. NOMINA** Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT.SSA MARIA GEMMA CECCARELLI;
- 4. AUTORIZZA** il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 5. AUTORIZZA**, inoltre, il **Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- 6. ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- 7. ORDINA al debitore** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 8. ORDINA** alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, *ad*



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

- eccezione* del seguente che potrà continuare ad essere utilizzato dalla parte ricorrente: autovettura targata / Tipo LANCIA Y FIAT;
9. **DISPONE** che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 970,00 mensili, con obbligo della parte di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
 10. **DISPONE** altresì che risulti escluso dalla liquidazione quanto percepito a titolo di assegno unico;
 11. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
 12. **DISPONE che il nominato Liquidatore**, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
 13. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 14. **ASSEGNA, ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
 15. **AVVISA i creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
 16. **AVVISA i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, comma 3, CCII;
 17. **DISPONE** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
 18. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;
 19. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

- compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
20. **DISPONE** che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente per la parte ricorrente;
21. **DISPONE che il nominato Liquidatore notifici** la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
22. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
24. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
25. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
26. **DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
27. **ORDINA al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
28. **MANDA la cancelleria** per la comunicazione di competenza.

SI COMUNICHI.

Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna

Il Presidente
Dott. Domenico Provenzano

